

Dispositivo

L'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, come modificata dalla direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, consistente in un regime di lavoro che formi parte integrante di un contratto di lavoro concluso prima dell'adesione dello Stato membro interessato all'Unione europea, e che preveda che il rapporto di lavoro cessi al raggiungimento dell'età pensionabile, la quale differisca in funzione del sesso del lavoratore, costituisce una discriminazione diretta vietata da detta direttiva, qualora il lavoratore interessato raggiunga tale età in un momento successivo all'adesione.

(¹) GU C 80 del 17.3.2012.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana — Italia) — Daniele Biasci e a./Ministero dell'Interno, Questura di Livorno

(Cause riunite C-660/11 e C-8/12) (¹)

(Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Articoli 43 CE e 49 CE — Giochi d'azzardo — Raccolta di scommesse — Presupposti per l'autorizzazione — Obbligo di possedere un'autorizzazione di polizia e una concessione — Normativa nazionale — Distanze minime obbligatorie tra i punti di raccolta delle scommesse — Attività transfrontaliere assimilabili a quelle oggetto della concessione — Divieto — Mutuo riconoscimento di licenze in materia di giochi d'azzardo)

(2013/C 325/07)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Parti

(Causa C-660/11)

Ricorrenti: Daniele Biasci, Alessandro Pasquini, Andrea Milianti, Gabriele Maggini, Elena Secenti, Gabriele Livi

Convenuti: Ministero dell'Interno, Questura di Livorno

Con l'intervento di: SNAI — Sindacato Nazionale Agenzie Ippiche SpA

(Causa C-8/12)

Ricorrenti: Cristian Rainone, Orentino Viviani, Miriam Befani

Convenuti: Ministero dell'Interno, Questura di Prato, Questura di Firenze

Con l'intervento di: SNAI — Sindacato Nazionale Agenzie Ippiche SpA, Stanley International Betting Ltd, Stanleybet Malta Ltd.

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana — Libera circolazione delle persone — Libera prestazione dei servizi — Attività di raccolta di scommesse — Normativa nazionale che subordina l'esercizio di tale attività al rilascio di un'autorizzazione e di una licenza di pubblica sicurezza da parte della Pubblica Amministrazione nazionale — Irrilevanza attribuita alle autorizzazioni e licenze rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni straniere — Compatibilità con gli articoli 43 CE e 49 CE (divenuti articoli 49 TFUE e 56 TFUE)

Dispositivo

- 1) Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che imponga alle società interessate a esercitare attività collegate ai giochi d'azzardo l'obbligo di ottenere un'autorizzazione di polizia, in aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato al fine di esercitare simili attività, e che limiti il rilascio di una siffatta autorizzazione segnatamente ai richiedenti che già sono in possesso di una simile concessione.
- 2) Gli articoli 43 CE e 49 CE, nonché i principi di parità di trattamento e di effettività, devono essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro che abbia escluso, in violazione del diritto dell'Unione, una categoria di operatori dall'attribuzione di concessioni per l'esercizio di un'attività economica e che cerchi di rimediare a tale violazione mettendo a concorso un numero rilevante di nuove concessioni protegga le posizioni commerciali acquisite dagli operatori esistenti prevedendo, in particolare, determinate distanze minime tra gli esercizi dei nuovi concessionari e quelli di tali operatori esistenti.

Risulta dagli articoli 43 CE e 49 CE, dal principio di parità di trattamento, dall'obbligo di trasparenza, nonché dal principio di certezza del diritto che le condizioni e le modalità di una gara, quale quella in questione nei procedimenti principali, in particolare le norme contemplanti la decadenza di concessioni rilasciate al termine di una tale gara, come quelle dettate dall'articolo 23, comma 3, dello schema di convenzione tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e l'aggiudicatario della concessione relativa ai giochi d'azzardo riguardanti gli eventi diversi dalle corse dei cavalli, devono essere formulate in modo chiaro, preciso e univoco, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che impedisca di fatto qualsiasi attività transfrontaliera nel settore del gioco indipendentemente dalla forma di svolgimento della suddetta attività e, in particolare, nei casi in cui avviene un contatto diretto fra il consumatore e l'operatore ed è possibile un controllo fisico, per finalità di pubblica sicurezza, degli intermediari dell'impresa presenti sul territorio. Spetta al giudice del rinvio verificare se ciò avvenga nel caso dell'articolo 23, comma 3, di detto schema di convenzione.

- 3) Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che, allo stato attuale del diritto dell'Unione, la circostanza che un operatore disponga, nello Stato membro in cui è stabilito, di un'autorizzazione che gli consente di offrire giochi d'azzardo non osta a che un altro Stato membro, nel rispetto degli obblighi posti dal diritto dell'Unione, subordini al possesso di un'autorizzazione rilasciata dalle proprie autorità la possibilità, per un tale operatore, di offrire siffatti servizi a consumatori che si trovino nel suo territorio.

(¹) GU C 73 del 10.3.2012.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret — Danimarca) — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/Sunico ApS, M & B Holding ApS, Sunil Kumar Harwani

(Causa C-49/12) (¹)

[Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 1, paragrafo 1 — Ambito di applicazione — Nozione di «materia civile e commerciale» — Ricorso presentato da un'autorità pubblica — Risarcimento danni per concorso in frode fiscale da parte di un terzo non soggetto all'IVA]

(2013/C 325/08)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Convenuti: Sunico ApS, M & B Holding ApS, Sunil Kumar Harwani

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Østre Landsret — Interpretazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1) — Ambiti d'applicazione — Inclusione o meno di un'azione per risarcimento danni e interessi a causa del mancato pagamento dell'imposta sul valore aggiunto presentata dall'autorità tributaria di uno Stato membro contro persone fisiche e giuridiche domiciliate in un altro Stato membro, e basata su un'asserita «unlawful means conspiracy» rientrante nell'ambito del diritto relativo alla responsabilità extracontrattuale («tort»)

Dispositivo

La nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretata nel senso che comprende un'azione con cui un'autorità pubblica di uno Stato membro chiede un risarcimento danni a persone fisiche e giuridiche residenti in un altro Stato membro in riparazione di un danno causato da un patto illecito costituito a fini di frode dell'imposta sul valore aggiunto dovuta nel primo Stato membro.

(¹) GU C 118 del 21.4.2012.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Anton Schlecker, che agisce con la denominazione commerciale «Firma Anton Schlecker»/Melitta Josefa Boedeker

(Causa C-64/12) (¹)

(Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali — Contratto di lavoro — Articolo 6, paragrafo 2 — Legge applicabile ove non sia stata effettuata una scelta — Legge del paese in cui il lavoratore «compie abitualmente il suo lavoro» — Contratto che presenta un collegamento più stretto con un altro Stato membro)

(2013/C 325/09)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Anton Schlecker, che agisce con la denominazione commerciale «Firma Anton Schlecker»

Convenuta: Melitta Josefa Boedeker

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU 1980, L 266, pag. 1) — Legge applicabile in mancanza di scelta — Contratto di lavoro — Legge del paese dello svolgimento abituale del lavoro — Lavoratore che ha svolto senza interruzione e per lungo tempo il suo lavoro in uno Stato membro — Contratto di lavoro che presenta, con riguardo a tutte le altre circostanze del caso, collegamenti molto stretti con un altro Stato membro